

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 132/CSA  
(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 066/CSA- RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2018

### I° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO DELL’A.C. CUNEO 1905 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CUNEO/VIRTUS ENTELLA DEL 28.11.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV del 30.11.2018)

L’A.C. Cuneo 1905 S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 111 del 30.11.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Cuneo e Virtus Entella del 28.11.2018 valevole per il Campionato di Serie C 2018/2019 – Girone A, ha così deciso: *“il Giudice Sportivo letti gli atti ufficiali, esaminato il ricorso presentato nei termini dalla società Vrtus Entella S.r.l. rileva: che nella gara in oggetto, al minuto 45 del secondo tempo, l’arbitro procedeva all’ammonizione del calciatore Paolini Simone n. 24 della società Cuneo, il quale era già stato ammonito al minuto 16 del secondo tempo; che, come risulta dagli atti ufficiali nonché dalla distinta consegnata dall’arbitro alle società, come da prassi al termine della gara, alla predetta doppia ammonizione non ha fatto seguito la necessaria espulsione del calciatore; che tale mancato provvedimento ha creato un non superabile squilibrio nel potenziale tecnico delle squadre contendenti, negli ultimi 4 (quattro) minuti dello svolgimento della gara; che tale situazione non permette di ritenere conforme alle regole il complessivo svolgimento della gara ed il risultato maturato sul campo; che risulta pertanto accertato l’errore tecnico da parte dell’Arbitro; tutto ciò considerato delibera di accogliere il reclamo presentato dalla società Virtus Entella S.r.l. e, conseguentemente, assume i seguenti provvedimenti: 1) annullamento del risultato conseguito sul campo di 1-1, quale riportato nel referto di gara redatto dall’Arbitro; 2) ordine di ripetizione della gara in quanto non regolarmente svolta, demandando alla Lega di competenza la fissazione della data e dell’orario di svolgimento; 3) squalifica per una gara effettiva del calciatore Paolini Simone della società Cuneo 1905 srl. La tassa va restituita”*.

A sostegno dell’impugnazione - diretta ad ottenere in via preliminare e pregiudiziale l’inammissibilità del gravame promosso in prime cure dalla Virtus Entella per violazione dell’art. 29 commi 2, 3 e 4 con integrale annullamento della decisione del Giudice Sportivo e conseguente conferma del risultato conseguito sul terreno di gioco nonché l’inammissibilità della richiesta di atti e successive controdeduzioni della Virtus Entella stante la violazione dell’art. 36 bis comma 2 del C.G.S. e nel merito l’annullamento della delibera del Giudice Sportivo con conseguente conferma del risultato conseguito sul campo di gioco – la ricorrente ha proposto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha dedotto la illegittimità ed erroneità della delibera del Giudice Sportivo stante la mancata presentazione del preannuncio di reclamo ai sensi dell’art. 29 comma 4 del C.G.S.. Al riguardo l’A.C. Cuneo ha affermato che nessuna valenza può essere attribuita al preannuncio di reclamo consegnato al Direttore di gara redatto e sottoscritto dal segretario sportivo in quanto soggetto non munito dei poteri di rappresentanza e comunque non seguito da idoneo documento inoltrato al Giudice Sportivo entro le 24 ore del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce.

In secondo luogo la ricorrente ha dedotto la tardività della richiesta di atti da parte della Virtus Entella in quanto in violazione dell'art. 36 bis comma 2 del C.G.S.. Al riguardo l'A.C. Cuneo ha evidenziato il fatto che la dichiarazione di reclamo, peraltro priva di valenza, è stata formulata in data 30.11.2018 mentre la richiesta di atti è stata inoltrata in data 3.12.2018.

Infine la ricorrente ha dedotto nel merito la erroneità della delibera del Giudice Sportivo in quanto il Direttore di gara non avrebbe mai ammesso alcun errore tecnico da parte sua.

All'udienza del 14.12.2018 la Corte Sportiva di Appello Nazionale ha preso in considerazione l'ulteriore documentazione inoltrata dalla segreteria del Giudice Sportivo della Lega Pro contenente in particolare la pec inviata dalla Virtus Entella il 29.11.2018 alla Giustizia Sportiva della Lega Pro e al Cuneo Calcio contenente il reclamo riguardante la regolarità della gara di campionato tra l'A.C. Cuneo e la Virtus Entella.

Le parti ne hanno preso atto ed entrambe hanno discusso anche in ordine a tale ulteriore documentazione.

La Corte ritiene infondato il ricorso in quanto la Virtus Entella ha comunque inoltrato tempestivamente a mezzo pec il reclamo al Giudice Sportivo, atto che contiene la volontà di reclamare e assorbe l'esigenza di un preannuncio di reclamo.

Quanto agli altri motivi proposti dalla ricorrente essi si rivelano irrilevanti ai fini del decidere e/o infondati.

Quanto ai motivi procedurali, gli stessi, infatti, si devono ritenere assorbiti da quanto sopra argomentato, in ordine alla non necessaria proposizione del preannuncio allorquando il reclamo sia presentato nei termini previsti per il primo.

Quanto al merito, del pari deve ritenersi la infondatezza delle deduzioni difensive, atteso che la mancata espulsione del calciatore raggiunto da due ammonizioni ha comportato la indebita partecipazione dello stesso alla gara per circa 4 minuti e, quindi, per un lasso di tempo che non può ritenersi irrilevante ai fini della regolarità della gara.

Ne consegue l'infondatezza del ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Cuneo di Cuneo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO DELLA CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BLONDETT EDOARDO SEGUITO GARA RENDE/CASERTANA DEL 2.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 4.12.2018)**

Con ricorso regolarmente introdotto, la Società Casertana Fc ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 116 DIV del 4.12.2018, con la quale è stata inflitta al calciatore Blondett Edoardo la squalifica per 3 gare effettive "perchè indirizzava uno sputo verso un avversario colpendolo in viso".

Eccepisce la reclamante l'eccessiva gravosità e severità della sanzione comminata dal Giudice di prime cure, perché il comportamento del calciatore non sarebbe stato da qualificare violento, quanto piuttosto scorretto ed antisportivo, con conseguente applicabilità alla fattispecie della previsione di cui all'art. 19 comma IV lett. A.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento.

Secondo la difesa del calciatore, il gesto sarebbe scorretto ed antisportivo perché nella fattispecie non sarebbe ipotizzabile la volontà di attingere l'avversario che, come certificato dall'assistente arbitrale nel proprio referto, si sarebbe trovato alla distanza di due metri. Distanza che avrebbe reso "di estrema improbabilità" la possibilità di colpire l'avversario.

La censura è infondata perché quanto assunto dalla difesa nel definire "sovrumane" le capacità di colpire con uno sputo una persona a distanza di due metri. Si appalesa un'affermazione di principio del tutto non condivisibile e contrastata da massime di esperienza. Inoltre, vale ricordare che il gesto sanzionato è stato sempre ritenuto rilevante a prescindere dal fatto che il destinatario di esso sia stato effettivamente attinto.

La condotta imputata al Blondett è meritevole della sanzione irrogata con la decisione della quale si domanda la riforma e assolutamente congrua rispetto alla gravità del fatto contestato.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Casertana F.C. S.r.l. di Caserta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **II° COLLEGIO**

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Francesco Cerini, Dott. Agostino Chiappiniello - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **3. RICORSO DELLA FERMANA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIANDONATO MANUEL SEGUITO GARA FERMANA/ALBINOLEFFE DEL 2.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 4.12.2018)

La società Fermana F.C. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Comu. Uff. n. 116/DIV del 4.12.2018, con il quale, a seguito della gara Fermana/Albinoleffe del 2.12.2018 è stata inflitta al calciatore Giandonato Manuel la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara "*perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi avvicinava un assistente arbitrale rivolgendogli frasi offensive unite ad espressioni blasfeme (r.A.A.)*"

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione in quanto tutto l'accaduto è da ricondurre ad un unico evento temporale e pertanto ha chiesto la riduzione a 2 giornate effettive di gara come già sofferte.

Questa Corte Sportiva di Appello esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, rileva che le frasi offensive ed espressioni blasfeme sono state reiterate anche dopo l'invito a non usare tali termini offensivi e pertanto rientrano certamente in due momenti distinti e successivi l'uno all'altro.

Inoltre, si tratta di due condotte che ledono due beni differenti, protetti rispettivamente da diverse disposizioni normative.

Ne discende che la violazione delle stesse legittima la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Fermana F.C. di Fermo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **4. RICORSO DEL POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FRANCA CARLOS CLAY SEGUITO GARA CAVESE/POTENZA DEL 09.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 125/DIV del 10.12.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 125 del 10.12.2018, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Franca Carlos Cloy.

Come risulta dal referto arbitrale al calciatore Franca Carlos Cloy veniva comminata la sanzione di 2 giornate effettive di gara per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

La Società Potenza Calcio con e-Mail del 10.12.2018 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società Potenza Calcio dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale con nota n. 1493 dell'11.12. 2018.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

- sanzione eccessiva in relazione ai fatti addebitati i quali non trovano riscontro nella realtà, atteso che il calciatore a causa del terreno scivoloso è rovinato addosso al numero 5 della squadra avversaria, senza porre in essere alcun atto di violenza;

- il calciatore Franca Carlos Cloy non ha dato nessun pugno sul fianco di un avversario.

La società chiede conclusivamente la riduzione della sanzione da due ad una giornata effettiva di gara. Vengono evidenziate e allegare numerose testimonianze circa la bontà del calciatore sanzionato.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata essendo stati refertati dal Direttore di gara, in conformità al disposto di cui all'art. 35, comma 1, lett.1.1. C.G.S..

Tra l'altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una ricostruzione diversa e una valutazione riduttiva sul piano disciplinare.

In sostanza, il calciatore ha posto in essere un atto di violenza nei confronti di un avversario colpendolo con un pugno sul fianco, in assenza del pallone che era distante dal luogo in cui si consumava il fatto illecito.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Potenza Calcio di Potenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DALLA S.S. AREZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PELAGATTI CARLO SEGUITO GARA AREZZO/ALESSANDRIA 9.12.2018** [Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 125/DIV del 10.12.2018]

La società S.S. Arezzo ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 125/DIV del 10.12.2018, con il quale, a seguito della gara Arezzo/Alessandria del 9.12.2018 è stata inflitta al calciatore Pelagatti Carlo la seguente sanzione:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara "*per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo*".

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione, in quanto il gesto in essere non aveva i connotati della violenza e nessun danno fisico è stato procurato all'avversario.

Questa Corte Sportiva di Appello esaminato il ricorso in oggetto, precisando che il filmato portato in udienza, peraltro su supporto mobile, non possa essere visionato (Com. Uff. n. 055/CSA del 16.11.2018), considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, rilevato che il gesto in oggetto era indirizzato verso il volto dell'avversario e pertanto di per se intrinsecamente e potenzialmente pericoloso, conferma la sanzione come già erogata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Arezzo di Arezzo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Pubblicato in Roma il 16 aprile 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina